

# Alberghi, restyling agevolato

## Bonus per ristrutturazioni e riqualificazione energetica

Pagina a cura  
DI CINZIA DE STEFANIS

**B**onus fiscale del 30% per ristrutturare le imprese ricettive alberghiere. Le spese sostenute sono riconosciute per la ristrutturazione, la riqualificazione energetica e l'acquisto di mobili delle strutture ricettive alberghiere. I crediti d'imposta sono riconosciuti (per gli anni 2014, 2015 e 2016) nel limite di spesa annua di 20 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, per un totale di 220 milioni di euro e fino a esaurimento delle risorse disponibili. La quota destinata ai mobili e componenti d'arredo non potrà superare il 10% delle risorse annuali disponibili. Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali. Il credito d'imposta, riservato alle strutture turistiche esistenti al 1° gennaio 2012, è riconosciuto fino a un massimale di 200 mila euro ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo (utilizzabile esclusivamente in compensazione) e vale per le spese effettuate dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Queste alcune delle novità contenute nel decreto attuativo del ministero dei beni culturali sul credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese turistiche. Il decreto è attuativo dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 convertito nella legge 29 luglio 2014 n. 106 (c.d. art bonus) che ha introdotto un credito d'imposta del 30%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due anni successivi, per sostenere gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive italiane, al fine di favorire un generale miglioramento degli standard medi di qualità.

**Spese ammissibili.** Le spese agevolabili sono quelle sostenute per:

- ristrutturazione edilizia (rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma, miglioramento sismico, realizzazione o integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, a patto che non si alteri la volumetria complessiva degli edifici e la destinazione d'uso, sostituzione di serramenti esterni e interni, sostituzione di pavimentazioni);
- restauro e risanamento conservativo;
- riqualificazione energetica (globale, sull'involucro edilizio, di sostituzione degli impianti

Come rinnovare le strutture alberghiere	
<b>Imprese turistiche</b>	Credito di imposta del 30% per ristrutturazione, riqualificazione energetica e acquisto di mobili
<b>Spese ammissibili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ristrutturazione edilizia;</li> <li>• restauro e risanamento conservativo;</li> <li>• riqualificazione energetica;</li> <li>• eliminazione delle barriere architettoniche;</li> <li>• acquisto di mobili, componenti d'arredo, cucine professionali, arredi outdoor, attrezzature sportive e per centri benessere</li> </ul>
<b>Come presentare la domanda</b>	Le domande per richiedere il credito di imposta dovranno essere presentate in modalità telematica al ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, dal 1° gennaio a 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento il ministero dei beni culturali definirà le procedure informatiche per l'invio delle domande
<b>Fiscale</b>	Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal ministero dei beni culturali, pena lo scotto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, il ministero trasmette all'agenzia delle entrate con modalità telematiche l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni e l'importo concesso, nonché le eventuali variazioni o revoche
<b>Revoca</b>	Il credito d'imposta è revocato nel caso venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggetti e oggettivi ovvero nel caso in cui la documentazione contenga elementi non veritieri o incompleti. È altresì revocato Se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'oggetto sociale dell'impresa;</li> <li>• in caso di accertamento delle falsità rese.</li> </ul> In ogni si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito

di climatizzazione, impianti da fonti rinnovabili);

- eliminazione delle barriere architettoniche (rifacimento di scale, ascensori e servoscala, realizzazioni di bagni e sistemi domotici per disabili);
- acquisto di mobili, componenti d'arredo, cucine professionali, arredi outdoor, attrezzature sportive e per centri benessere.

### Presentazione domande.

Le domande per richiedere il credito di imposta dovranno essere presentate in modalità telematica al ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, dal 1° gennaio a 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento il ministero dei beni culturali definirà le procedure informatiche

per l'invio delle domande. Per le spese sostenute nell'anno 2014 la domanda potrà essere presentata entro 60 giorni dalla definizione delle procedure informatiche. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato: il costo complessivo degli investimenti e l'ammontare totale delle spese, l'attestazione di effettività delle spese sostenute e il credito d'imposta spettante. Le imprese devono contestualmente alla domanda presentare al ministero dei beni culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario.

### Assegnazione risorse.

Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Entro 60 giorni dal termine

finale di presentazione delle domande, il ministero dei beni culturali pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse alle agevolazioni. Il ministero, comunica, con le stesse modalità, l'ammontare delle risorse utilizzate nonché di quelle che saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo. Il credito d'imposta è concesso previa verifica da parte del ministero dei beni culturali dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande il ministero dei beni culturali comunica all'impresa il riconoscimento del credito d'imposta ovvero il diniego e nel primo caso l'importo effettivamente spettante.

### Revoca credito d'imposta.

Il credito d'imposta è re-

vocato nel caso venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggetti e oggettivi ovvero nel caso in cui la documentazione contenga elementi non veritieri o incompleti. È inoltre revocato se:

- i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'oggetto sociale dell'impresa;
- in caso di accertamento delle falsità rese.

In ogni si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal ministero dei beni culturali si accerti l'indebita fruizione, anche parziale del credito d'imposta, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al ministero dei beni culturali l'eventuale indebita fruizione totale o parziale del credito d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza o alla congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del ministero dei beni culturali che previa richiesta dell'agenzia delle entrate esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale nell'attività di controllo. Ai fini del controllo, l'Agenzia delle entrate, trasmette al ministero dei beni culturali, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno precedente, con i relativi importi.

**Aspetti fiscali.** Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal ministero dei beni culturali, pena lo scotto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, il ministero trasmette all'Agenzia delle entrate con modalità telematiche l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni e l'importo concesso, nonché le eventuali variazioni o revoche.